

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4461

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARLOTTO, BALZARDI, BAMBI, DUJANY, EBNER, MARTINO,
SALERNO, SOAVE, RABINO, RIZZI, PAGANELLI**

Presentata il 17 febbraio 1987

Agevolazioni per la realizzazione di aerogeneratori e piccoli gruppi elettrogeni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto ministeriale 8 luglio 1924 (approvazione del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica) all'articolo 1, sesto comma, prevede l'esenzione dall'imposta per l'energia elettrica prodotta dai piccoli impianti generatori, comunque azionati (aerogeneratori, piccoli impianti elettrogeni), purché la loro potenza elettrica non sia superiore ad un chilowatt.

Il successivo articolo 2 prevede che non sono tenuti alla denuncia di produzione gas e energia all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione gli esercenti delle officine elettriche costituite da piccoli impianti generatori, comunque

azionati (aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni) di potenza non superiore ad un chilowatt.

Tale limite è eccessivamente basso e non induce per antieconomicità i privati a realizzare siffatti impianti.

Per contro molte aziende agricole di montagna e di collina e piccoli laboratori artigiani di tali zone, potrebbero facilmente realizzare piccole centraline idroelettriche di tipo familiare destinate al completamento di fabbisogno energetico se il limite di un chilowatt fosse elevato almeno a 10 chilowatt.

In tal modo sarebbe possibile sfruttare a beneficio, anche se modesto del bilancio energetico complessivo, innumerevoli piccoli salti d'acqua esistenti in montagna e

in collina, consentendo alle mini aziende interessate incrementi di dotazione energetica.

Tutto ciò non creerebbe particolare sacrificio per l'erario trattandosi di fonti energetiche che in atto non vengono sfruttate in quanto le procedure autorizzative e i conseguenti adempimenti burocratici sono sproporzionati ai benefici ricavandi.

Appare necessario favorire una dotazione diffusa di autogeneratori a uso privato che interessa soprattutto case sparse in zone di montagna e di alta collina

dove — come detto sopra — i piccoli salti d'acqua sono numerosi e possono essere finalmente sfruttati per le aziende e per gli alpeggi.

Occorre infine rilevare che le quantità d'acqua necessarie per assicurare il funzionamento a tali gruppi elettrogeni sono assai modeste e comunque tali da non alterare alcun equilibrio preesistente.

Per raggiungere tali risultati che arrecheranno indubbi vantaggi alle zone più disagiate e al bilancio nazionale vi proponiamo di approvare la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La lettera *l)* dell'articolo 1 del decreto ministeriale 8 luglio 1924, concernente l'approvazione del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« *l)* l'energia elettrica prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati (aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici e simili) purché la loro potenza elettrica non sia superiore a dieci chilowatt; ».

ART. 2.

1. Il terzo capoverso del terzo comma dell'articolo 2 del decreto ministeriale 8 luglio 1924 è sostituito dal seguente:

« Gli esercenti officine elettriche costituite da piccoli impianti generatori comunque azionati (aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici e simili) di potenza non superiore a dieci chilowatt, di cui alla lettera *l)* del precedente articolo 1 o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico. ».